



Sommario

I Atti legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE ⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/685 del Consiglio, dell'11 aprile 2017, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran** 10
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/686 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾** 16
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/687 della Commissione, del 30 marzo 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [London Cure Smoked Salmon (IGP)]** 18
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/688 della Commissione, del 11 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2017/689 del Consiglio, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran** 21

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 48/2017 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 27 marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/690]** 26
 - ★ **Decisione n. 49/2017 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 27 marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/691]** 27
 - ★ **Decisione n. 50/2017 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 27 marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/692]** 28
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 (GU L 196 del 21.7.2016)** 29

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/684 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2017

che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono il mercato interno dell'energia. La trasparenza e la conformità al diritto dell'Unione rappresentano elementi importanti per garantire la stabilità energetica dell'Unione. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.
- (2) Per salvaguardare l'approvvigionamento di energia dell'Unione è necessario diversificare le fonti energetiche e creare nuove interconnessioni energetiche tra gli Stati membri. Nel contempo, è fondamentale potenziare la cooperazione in materia di sicurezza energetica con i paesi del vicinato dell'Unione e con i partner strategici.
- (3) L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 2015, è quello di garantire ai consumatori un'energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili. Il perseguimento di politiche energetiche, commerciali ed esterne uniformi e coerenti contribuirà in modo significativo al raggiungimento di tale obiettivo. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza energetica è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del

⁽¹⁾ GU C 487 del 28.12.2016, pag. 81.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2017.

28 maggio 2014. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica.

- (4) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 «Verso un'Unione europea dell'energia», il Parlamento europeo ha evidenziato la necessità di rafforzare la coerenza delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza energetica esterna e di accrescere la trasparenza degli accordi relativi all'energia.
- (5) La decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si è rivelata utile per ricevere informazioni sugli accordi intergovernativi vigenti e per individuare i problemi ad essi inerenti in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione.
- (6) Tuttavia, la decisione n. 994/2012/UE si è rivelata insufficiente a garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. Detta decisione si è basata principalmente sulla valutazione degli accordi intergovernativi da parte della Commissione dopo la loro conclusione fra gli Stati membri e un paese terzo. L'esperienza maturata nell'attuazione della decisione n. 994/2012/UE ha dimostrato che tale valutazione ex post non è la modalità più efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. In particolare, gli accordi intergovernativi spesso non contengono clausole di recesso o di adattamento tali da consentire agli Stati membri di eliminare eventuali mancate conformità entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, le posizioni dei firmatari si sono già consolidate, creando pressioni politiche affinché non si modifichi nessun elemento dell'accordo.
- (7) Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra Stati membri e paesi terzi in campo energetico favorirà sia la realizzazione di una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia, sia il conseguimento degli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione relativi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
- (8) Al fine di evitare eventuali non conformità al diritto dell'Unione e di aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri informino nel più breve tempo possibile la Commissione della loro intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice. La Commissione dovrebbe poter chiedere di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.
- (9) Nel corso della negoziazione di un accordo intergovernativo, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare l'incompatibilità di tale accordo con il diritto dell'Unione. In tale contesto la Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di attirare l'attenzione dello Stato membro interessato sugli obiettivi pertinenti della politica energetica dell'Unione, sul principio di solidarietà tra gli Stati membri e l'Unione, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo. Tuttavia, ciò non dovrebbe costituire parte integrante della valutazione giuridica, da parte della Commissione, del progetto di accordo intergovernativo o di modifica.
- (10) Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione, e tenendo in debito conto il fatto che gli accordi intergovernativi e le modifiche nel settore del gas o del petrolio hanno attualmente le più ampie ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri notifichino, ex ante, alla Commissione i progetti di accordi intergovernativi relativi al gas o al petrolio prima che diventino giuridicamente vincolanti per le parti. In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo che sia conforme al diritto dell'Unione.
- (11) La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione, se del caso, la riduzione dei termini che sono previsti per la sua valutazione, in particolare se uno Stato membro lo richiede o se l'ha tenuta informata in maniera sufficientemente dettagliata durante la fase delle negoziazioni, e tenuto conto della misura in cui il progetto di accordo intergovernativo o di modifica è basato su clausole tipo. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione, è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio, o un accordo

⁽¹⁾ Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

intergovernativo relativo all'energia elettrica qualora uno Stato membro abbia scelto di chiedere la valutazione ex ante della Commissione, fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro della sua valutazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per pervenire a una soluzione adeguata al fine di eliminare le eventuali incompatibilità identificate.

- (12) Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale ed è un elemento essenziale per garantire la stabilità energetica dell'Unione. Perciò, è opportuno che gli Stati membri continuino a notificare alla Commissione gli accordi intergovernativi vigenti e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.
- (13) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi che sono in vigore o che si applicano provvisoriamente alla data di entrata in vigore della presente decisione, e informare gli Stati membri di conseguenza. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per pervenire a una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.
- (14) La presente decisione dovrebbe applicarsi agli accordi intergovernativi. Questi ultimi esprimono, in particolare nel loro contenuto, e a prescindere dalla loro designazione formale, l'intenzione delle parti che l'accordo abbia forza vincolante, interamente o in parte. Dovrebbero essere notificati solo gli accordi intergovernativi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro, o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro. In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare senza indugio la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione.
- (15) È il carattere vincolante di uno strumento, o di parti di esso, non la sua designazione formale, che lo qualifica come accordo intergovernativo o, in assenza di carattere vincolante, come strumento non vincolante ai fini della presente decisione.
- (16) Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti, che spesso sono formalmente designati quali memorandum d'intesa, dichiarazioni congiunte, dichiarazioni ministeriali congiunte, azioni congiunte, codici di condotta comuni o da termini simili. Poiché tali strumenti non sono giuridicamente vincolanti, gli Stati membri non possono essere giuridicamente obbligati ad attuarli, compreso quando tale attuazione è incompatibile con il diritto dell'Unione. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, tali strumenti possono essere utilizzati per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. Ai fini di una maggiore trasparenza, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere alla Commissione strumenti non vincolanti, ossia accordi conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che non sono giuridicamente vincolanti e che stabiliscono le condizioni per l'approvvigionamento energetico o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche, anche includendo interpretazioni del diritto dell'Unione al riguardo, o modifiche di tali strumenti non vincolanti, compresi i loro eventuali allegati. Qualora uno strumento non vincolante o una modifica faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro dovrebbe anche poter trasmettere questi ultimi.
- (17) È opportuno che gli accordi intergovernativi e gli strumenti non vincolanti che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione o che riguardano materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non rientrino nell'ambito di applicazione della presente decisione.
- (18) La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi di questo tipo cui sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.
- (19) È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenutele riguardanti accordi intergovernativi a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, onde rafforzare il coordinamento e la trasparenza tra gli Stati membri, aumentando quindi il loro potere di negoziazione nei confronti di paesi terzi. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmesse come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non pregiudicano il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- (20) Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire alla Commissione una sintesi in cui figurino l'oggetto, la finalità, l'ambito di applicazione, la durata, le parti, nonché informazioni sugli elementi principali dello stesso, affinché sia condivisa con gli altri Stati membri.
- (21) È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, e se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative, da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché orientamenti, incluso un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione e che non dovrebbero pertanto essere utilizzate. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Tali clausole tipo o orientamenti dovrebbero fungere da strumenti di riferimento per le autorità competenti e contribuiranno quindi a una maggiore trasparenza e compatibilità con il diritto dell'Unione. L'uso di siffatte clausole tipo dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.
- (22) La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi vigenti e nuovi dovrebbe consentire una maggiore trasparenza e un migliore coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi individuati nel settore degli accordi intergovernativi.
- (23) La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione nel settore dell'energia attraverso un approccio coordinato ben definito ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.
- (24) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti della presente decisione, applicabile a tutti gli Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) È opportuno che le disposizioni della presente decisione non pregiudichino l'applicazione delle norme dell'Unione relative alle infrazioni, agli aiuti di Stato e alla concorrenza. In particolare, la Commissione ha la facoltà di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quando reputi che uno Stato membro non abbia ottemperato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del TFUE.
- (26) La Commissione dovrebbe valutare se la presente decisione sia sufficiente ed efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia.
- (27) È pertanto opportuno abrogare la decisione n. 994/2012/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

2. La presente decisione non si applica agli accordi intergovernativi che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «accordo intergovernativo», ogni accordo giuridicamente vincolante, indipendentemente dalla sua designazione formale, fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, ovvero tra uno o più Stati membri e un'organizzazione internazionale, che riguarda:
 - a) l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro; o
 - b) la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro;tuttavia, ove tale accordo giuridicamente vincolante contempli altresì aspetti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), si considera che solo le disposizioni relative alle lettere summenzionate e le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un accordo intergovernativo;
- 2) «accordo intergovernativo vigente», un accordo intergovernativo che è in vigore o che si applica provvisoriamente il 2 maggio 2017;
- 3) «strumento non vincolante», un accordo tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, che sia non giuridicamente vincolante, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione ministeriale congiunta, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, e che stabilisca le condizioni per l'approvvigionamento di energia, ad esempio in termini di volumi e di prezzi, o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche;
- 4) «strumento non vincolante vigente», uno strumento non vincolante, sottoscritto o altrimenti convenuto prima del 2 maggio 2017.

Articolo 3

Obblighi di notifica in materia di accordi intergovernativi

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo o un'organizzazione internazionale al fine di modificare un accordo intergovernativo o concludere un nuovo accordo intergovernativo, informa per iscritto la Commissione della propria intenzione il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati.

Lo Stato membro interessato è in dovere di tenere la Commissione regolarmente informata degli sviluppi dei negoziati. Le informazioni fornite alla Commissione includono indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto di negoziati e sugli obiettivi dei negoziati, in conformità dell'articolo 8.

2. Non appena le parti hanno raggiunto un accordo su tutti i principali elementi di un progetto di accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio o di una modifica di un accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio, ma prima della conclusione dei negoziati formali, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, ai fini della valutazione ex ante di cui all'articolo 5.

Qualora il progetto di accordo o di modifica faccia esplicito riferimento ad altri testi, il rispettivo Stato membro trasmette anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di gas o petrolio in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura del gas o di un'infrastruttura petrolifera con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.

3. All'atto di negoziare un accordo intergovernativo o una modifica relativi all'energia elettrica, e qualora non sia potuto giungere, in base alla propria valutazione, a una conclusione definitiva sulla compatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione, lo Stato membro notifica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, per la valutazione ex ante ai sensi dell'articolo 5, non appena le parti abbiano raggiunto un accordo sui principali elementi di detto progetto, ma prima della conclusione dei negoziati formali.

4. Per gli accordi intergovernativi o le modifiche concernenti l'energia elettrica, gli Stati membri possono ricorrere al paragrafo 2, primo e secondo comma.

5. Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'accordo intergovernativo o la modifica, compresi i loro eventuali allegati. Qualora la Commissione abbia espresso un parere conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e lo Stato membro interessato se ne sia discostato, detto Stato membro dovrebbe illustrare senza indugi alla Commissione, per iscritto, le ragioni alla base della sua decisione.

Qualora l'accordo intergovernativo ratificato o la modifica dell'accordo intergovernativo ratificata facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.

6. L'obbligo di notifica alla Commissione a norma dei paragrafi 2, 3 e 5 non si applica agli accordi tra imprese.

Lo Stato membro che nutre perplessità quanto al fatto che un accordo costituisca un accordo intergovernativo e debba dunque essere notificato a norma del presente articolo e dell'articolo 6 consulta senza indugio la Commissione.

7. Tutte le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono effettuate mediante un'applicazione web fornita dalla Commissione. I termini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, decorrono dalla data di registro nell'applicazione del fascicolo di notifica completo.

Articolo 4

Assistenza della Commissione

1. Agli Stati membri che abbiano informato la Commissione dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione possono fornire consulenza su come evitare l'incompatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica di un accordo intergovernativo oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione. Possono rientrare in tale consulenza le clausole tipo facoltative e gli orientamenti che la Commissione elabora in consultazione con gli Stati membri, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2.

I servizi della Commissione possono inoltre richiamare l'attenzione dello Stato membro interessato sui pertinenti obiettivi della politica energetica dell'Unione, inclusi quelli dell'Unione dell'energia.

Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione in tali negoziati.

2. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice. La Commissione può chiedere di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice, qualora lo ritenga necessario. La partecipazione della Commissione è subordinata all'approvazione scritta dello Stato membro interessato.

3. Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare l'incompatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione.

Articolo 5

Valutazione della Commissione

1. Entro cinque settimane dalla data di notifica del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro interessato circa ogni eventuale perplessità sulla compatibilità con il diritto dell'Unione del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità.

2. Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 circa le proprie perplessità, la Commissione comunica allo Stato membro interessato il suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, entro dodici settimane dalla data di notifica di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

3. Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano, al fine di assicurare la conclusione dei negoziati in tempo utile.

4. Lo Stato membro non firma, ratifica o approva il progetto di accordo intergovernativo o la modifica fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro circa eventuali perplessità, in conformità del paragrafo 1, o, se del caso, abbia emesso un parere in conformità del paragrafo 2, oppure, in mancanza di risposta o parere della Commissione, fino alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 o, se del caso, di cui al paragrafo 2.

Prima di firmare, ratificare o approvare un accordo intergovernativo o una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Obblighi di notifica e valutazione da parte della Commissione riguardo ad accordi intergovernativi vigenti e a nuovi accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica

1. Entro il 3 agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi i loro eventuali allegati e le loro eventuali modifiche.

Qualora l'accordo intergovernativo vigente faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.

L'obbligo di notifica alla Commissione previsto dal presente paragrafo non si applica agli accordi tra imprese.

2. Gli accordi intergovernativi vigenti già notificati alla Commissione il 2 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 o 5, della decisione n. 994/2012/UE, oppure dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, si considerano notificati ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tale notifica soddisfi i requisiti di cui al medesimo paragrafo.

3. La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati notificati a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, nonché gli accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica notificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 5. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, ne informa di conseguenza gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla notifica di detti accordi.

Articolo 7

Notifica riguardo a strumenti non vincolanti

1. Prima o dopo l'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, gli Stati membri possono notificare alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi i loro eventuali allegati.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).

2. Gli Stati membri possono inoltre notificare alla Commissione gli strumenti non vincolanti vigenti, compresi i loro eventuali allegati e le loro eventuali modifiche.
3. Qualora lo strumento non vincolante o la modifica di uno strumento non vincolante faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato può trasmettere anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che stabiliscono le condizioni per l'approvvigionamento di energia, ad esempio in termini di volumi e di prezzi, o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche.

Articolo 8

Trasparenza e riservatezza

1. Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, lo Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Lo Stato membro esprime un'indicazione siffatta in merito agli accordi vigenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, entro il 3 agosto 2017.

2. Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.
3. Laddove lo Stato membro ritenga che un accordo intergovernativo vigente, una modifica relativa allo stesso o un nuovo accordo intergovernativo debbano considerarsi riservati ai sensi del paragrafo 1, lo stesso mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse.

Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all'accordo intergovernativo o alla modifica:

- a) l'oggetto;
- b) la finalità e l'ambito di applicazione;
- c) la durata;
- d) le parti;
- e) informazioni sugli elementi principali dello stesso.

Il presente paragrafo non si applica alle informazioni trasmesse in conformità dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 4.

4. La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.
5. Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni. I rappresentanti della Commissione trattano, con la dovuta riservatezza, le informazioni sensibili sui negoziati relativi ad accordi intergovernativi, che sono ricevute nel corso di detti negoziati in conformità degli articoli 3 e 4.

Articolo 9

Coordinamento tra gli Stati membri

1. La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:
 - a) esaminare l'evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e perseguire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;

- b) individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre orientamenti e soluzioni;
- c) sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l'Unione nel suo insieme.

2. Entro il 3 maggio 2018 la Commissione, sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elabora clausole tipo facoltative e orientamenti, incluso un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione e che non dovrebbero pertanto essere utilizzate. Tali clausole tipo facoltative e orientamenti, se applicati correttamente, migliorerebbero notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi al diritto dell'Unione.

Articolo 10

Relazioni e riesame

1. Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione, anche nel settore dell'energia elettrica, e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. Valuta altresì l'incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente decisione.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione n. 994/2012/UE è abrogata a decorrere dal 2 maggio 2017.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 5 aprile 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/685 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2017

che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2018.
- (3) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH

ALLEGATO

Le voci seguenti sostituiscono le voci relative alle persone elencate di seguito indicate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«20.	MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)		Giudice, capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ritenuto anche responsabile delle condanne di membri della comunità bahàì. Si è occupato di casi post-elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti ed attivisti sociali e politici.	12.4.2011
22.	MORTAZAVI Said	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) Data di nascita: 1967	Ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. Nel gennaio 2010 un'inchiesta parlamentare lo ha ritenuto direttamente responsabile della detenzione di tre prigionieri che in seguito sono morti in prigione. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte dei tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni. Nel novembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. Il 19 agosto 2015 un tribunale iraniano lo ha assolto da accuse legate alla tortura e alla morte di tre giovani uomini avvenute presso il carcere di Kahrizak nel 2009.	12.4.2011
23.	PIR-ABASSI Abbas		Magistrato presso una sezione penale. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato di casi post-elettorali, ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti.	12.4.2011
25.	SALAVATI Abdolghassem		Giudice, capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Giudice istruttore presso il tribunale di Teheran. Incaricato dei casi post-elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i "processi farsa" dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.	12.4.2011
33.	ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud		Segretario del Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell'interno. Quale presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, è incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici. Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi — il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica.	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.</p> <p>Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.</p>	
35.	AKHARIAN Hassan		<p>Ex responsabile del reparto 1 della prigione di Radjaihahr, Karadj. Numerosi ex detenuti hanno denunciato che ha fatto ricorso alla tortura e che ha impartito l'ordine di negare l'assistenza medica ai detenuti. Secondo la trascrizione di un presunto detenuto della prigione di Radjaihahr, quest'ultimo era picchiato violentemente da tutti i guardiani e Akharian ne era pienamente informato. Durante l'incarico di Akharian è stato riportato almeno un caso di morte di un detenuto, Mohsen Beikvand.</p>	10.10.2011
36.	AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)		<p>Direttore dell'ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsabile del registro pubblico fino a luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e di un aumento delle esecuzioni.</p>	10.10.2011
38.	FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan (alias FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyed Hassan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyed Hassan)	<p>Luogo di nascita: Mashad.</p> <p>Data di nascita: 3.2.1951</p>	<p>In veste di ex capo di stato maggiore delle Forze armate unite dell'Iran, è stato il comandante militare di grado più elevato incaricato di dirigere tutte le divisioni e politiche militari, compreso il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) e la polizia. Le forze nella sua catena di comando formale hanno attuato una brutale repressione su manifestanti pacifici nonché detenzioni di massa.</p> <p>Anche membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (SNSC) e del Consiglio per la determinazione delle scelte.</p>	10.10.2011
39.	GANJI Mostafa Barzegar		<p>Ex procuratore generale di Qom. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. È responsabile della detenzione arbitraria e del maltrattamento di decine di autori di reati a Qom. È complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale che ha comportato un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio dell'anno.</p>	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		<p>Capo dell'ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex vice procuratore di Isfahan. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.</p>	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
41.	HEJAZI Mohammad	Luogo di nascita: Ispahan Data di nascita: 1956	Generale dei Pasdaran, ha svolto un ruolo chiave nelle attività di intimidazione e minaccia contro i "nemici" dell'Iran e nei bombardamenti di villaggi curdi iracheni. Ex capo del corpo Sarollah dell'IRGC a Teheran ed ex capo delle forze Basij, ha svolto un ruolo chiave nella repressione post-elettorale di manifestanti.	10.10.2011
46.	KAMALIAN Behrouz (Alias Hackers Brain)	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: 1983	Capo del cibergruppo "Ashiyaneh" collegato all'IRGC. Il team "Ashiyaneh Digital Security", fondato da Behrouz Kamalian, è responsabile di una vasta repressione informatica contro oppositori e riformisti iraniani e istituzioni straniere. Il 21 giugno 2009, il sito internet del comando di difesa cibernetica 32 delle Guardie rivoluzionarie ha pubblicato in rete 26 foto dei volti di persone, presumibilmente scattate durante le manifestazioni post-elettorali, unitamente a un appello rivolto agli iraniani affinché identificassero i "rivoltosi".	10.10.2011
49.	MALEKI Mojtaba		Vice capo del ministero della giustizia nella provincia di Khorasan Razavi. Ex procuratore di Kermanshah. Ha svolto un ruolo nel drammatico aumento delle pene di morte inflitte in Iran, anche perseguendo i casi di sette detenuti condannati per traffico di droga che sono stati impiccati lo stesso giorno il 3 gennaio 2010 nella prigione centrale di Kermanshah.	10.10.2011
51.	SALARKIA Mahmoud	Ex direttore del "Persepolis Football Club" di Teheran	Capo della Commissione petrolio e trasporti della città di Teheran. Viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari durante la repressione del 2009. In qualità di viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di manifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta in isolamento, senza contatti con legali o familiari e senza alcuna imputazione, per periodi di diversa durata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia dell'arresto.	10.10.2011
53.	TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)		Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale ("Farmandar") della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.	10.10.2011
56.	BAHRAMI Mohammad-Kazem		Capo della corte di giustizia amministrativa. È stato complice della repressione di manifestanti pacifici in veste di capo della sezione giudiziaria delle forze armate.	10.10.2011
73.	FAHRADI Ali		Vice capo dell'ispettorato degli affari legali e dell'ispezione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. Procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata inflitta la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj.	23.3.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
74.	REZVANMA-NESH Ali		Vice procuratore della provincia di Karaj, regione di Alborz. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il coinvolgimento nell'esecuzione di un minore.	23.3.2012
76.	SADEGHI Mohamed		Colonnello e vicecomandante del reparto tecnico e di cyber intelligence dell'IRGC e responsabile del centro di analisi e lotta alla criminalità organizzata all'interno dei Pasdaran. Responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti.	23.3.2012
79.	RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf		Ex capo della prigione di Evin, nominato a metà del 2012. Dalla sua nomina, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell'ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie.	12.3.2013
82.	SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias Haj-gha Sarafraz)	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: all'incirca 1963 Luogo di residenza: Teheran	Membro del Consiglio supremo per il cibernetwork. Ex presidente della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). Ex direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell'IRIB, responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale "Iran Today". La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito la Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.	12.3.2013
86.	MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza		Ex capo della procura rivoluzionaria di Shiraz. Responsabile di arresti illegali e maltrattamenti contro attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti bahàì e prigionieri di coscienza, i quali sono stati perseguitati, torturati e interrogati e ai quali è stato negato l'accesso all'assistenza legale e a un giusto processo. Musavi-Tabar ha firmato provvedimenti giudiziari nel famigerato centro di detenzione n. 100 (carcere maschile), compresa l'ordinanza che dispone la pena a tre anni di reclusione in isolamento per la detenuta bahàì Raha Sabet.	12.3.2013»

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/686 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2017****che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In forza del regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione ⁽²⁾ i limiti di emissione definiti come fase IIIB dei motori ad accensione spontanea che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW sarebbero applicabili fino al 30 settembre 2016 per l'omologazione dei trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, muniti di tali motori, e fino al 30 settembre 2017 per l'immissione sul mercato di tali trattori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase IIIB, inizierebbe ad applicarsi il 1° ottobre 2016 per l'omologazione di tali motori e dei trattori a carreggiata stretta muniti di tali motori e il 1° ottobre 2017 per l'immissione sul mercato di detti motori.
- (2) Al fine di impedire che la normativa dell'Unione stabilisca prescrizioni tecniche che non possono ancora essere soddisfatte e di evitare situazioni in cui i trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, muniti di motori che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW, non possano più essere omologati, immessi sul mercato o messi in servizio, è necessario prevedere un periodo di transizione di un anno, durante il quale i trattori possano essere omologati, immessi sul mercato o messi in servizio se risultano conformi ai limiti di emissione della fase IIIB.
- (3) Al fine di consentire al settore industriale un'agevole transizione in fase di applicazione delle successive fasi IV e V dei limiti di emissione ai trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, muniti di motori che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW, è necessario adattare le condizioni di applicazione agli stessi del regime di flessibilità e consentirlo in percentuale più elevata durante la fase IV.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/96.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è già applicabile mentre le modifiche allo stesso, finalizzate all'agevole transizione verso l'applicazione della fase IV ai trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, sono state rese possibili e obbligatorie dopo la data di applicazione di tale fase (30 settembre 2016) a detti trattori, in conseguenza della modifica del regolamento (UE) n. 167/2013 da parte del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è così modificato:

1) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'omologazione e dell'immissione sul mercato:

- a) le date di cui all'articolo 9, paragrafi 3 *quater* e 3 *quinquies*, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 4 anni;

⁽¹⁾ GUL 60 del 2.3.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GUL 16 del 23.1.2015, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GUL 252 del 16.9.2016, pag. 53).

- b) le date di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 3 anni;
- c) anche le clausole transitorie e derogatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 97/68/CE, e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 167/2013, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 3 anni.»;
- 2) nell'allegato V, il punto 1.1.1 è sostituito dal seguente:
- «1.1.1 Il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non deve superare, per ciascuna categoria di motori, il 20 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano nel pertinente intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). In deroga alla prima frase del presente paragrafo, solo per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2 il numero di veicoli immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità della fase IV non deve superare, per ciascun intervallo di potenza, il 150 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano nel pertinente intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione per un periodo inferiore ai cinque anni, la media si calcola sulla base del periodo effettivo durante il quale il costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/687 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [London Cure Smoked Salmon (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «London Cure Smoked Salmon» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «London Cure Smoked Salmon» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «London Cure Smoked Salmon» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 474 del 17.12.2016, pag. 11.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/688 DELLA COMMISSIONE**del 11 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 aprile 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	288,4
	MA	126,5
	TN	214,0
	TR	126,8
	ZZ	188,9
0707 00 05	MA	74,1
	TR	158,2
	ZZ	116,2
0709 93 10	MA	81,0
	TR	144,0
	ZZ	112,5
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	48,2
	IL	77,7
	MA	52,2
	TN	59,3
	TR	74,4
	ZZ	62,4
	ZZ	62,4
0805 50 10	AR	61,0
	TR	71,2
	ZZ	66,1
0808 10 80	BR	100,7
	CL	120,2
	CN	109,3
	NZ	158,2
	TR	98,3
	ZA	115,5
	ZZ	117,0
0808 30 90	AR	114,9
	CH	128,6
	CL	136,0
	CN	122,9
	US	174,6
	ZA	119,1
	ZZ	132,7
	ZZ	132,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2017/689 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2017

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2018.
- (3) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2011/235/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2018. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 2011/235/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH

⁽¹⁾ Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51).

ALLEGATO

Le voci seguenti sostituiscono le voci relative alle persone elencate di seguito indicate nell'allegato della decisione 2011/235/PESC

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«20.	MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)		Giudice, capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ritenuto anche responsabile delle condanne di membri della comunità bahàì. Si è occupato di casi post-elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti ed attivisti sociali e politici.	12.4.2011
22.	MORTAZAVI Said	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) Data di nascita: 1967	Ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. Nel gennaio 2010 un'inchiesta parlamentare lo ha ritenuto direttamente responsabile della detenzione di tre prigionieri che in seguito sono morti in prigione. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte dei tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni. Nel novembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. Il 19 agosto 2015 un tribunale iraniano lo ha assolto da accuse legate alla tortura e alla morte di tre giovani uomini avvenute presso il carcere di Kahrizak nel 2009.	12.4.2011
23.	PIR-ABASSI Abbas		Magistrato presso una sezione penale. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato di casi post-elettorali, ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti.	12.4.2011
25.	SALAVATI Abdolghassem		Giudice, capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Giudice istruttore presso il tribunale di Teheran. Incaricato dei casi post-elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i "processi farsa" dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.	12.4.2011
33.	ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud		Segretario del Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell'interno. Quale presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, è incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici. Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi — il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica.	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.</p> <p>Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.</p>	
35.	AKHARIAN Hassan		<p>Ex responsabile del reparto 1 della prigione di Radjais-hahr, Karadj. Numerosi ex detenuti hanno denunciato che ha fatto ricorso alla tortura e che ha impartito l'ordine di negare l'assistenza medica ai detenuti. Secondo la trascrizione di un presunto detenuto della prigione di Radjais-hahr, quest'ultimo era picchiato violentemente da tutti i guardiani e Akharian ne era pienamente informato. Durante l'incarico di Akharian è stato riportato almeno un caso di morte di un detenuto, Mohsen Beikvand.</p>	10.10.2011
36.	AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)		<p>Direttore dell'ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsabile del registro pubblico fino a luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e di un aumento delle esecuzioni.</p>	10.10.2011
38.	FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan (alias FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyed Hassan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyed Hassan)	<p>Luogo di nascita: Mashad.</p> <p>Data di nascita: 3.2.1951</p>	<p>In veste di ex capo di stato maggiore delle Forze armate unite dell'Iran, è stato il comandante militare di grado più elevato incaricato di dirigere tutte le divisioni e politiche militari, compreso il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) e la polizia. Le forze nella sua catena di comando formale hanno attuato una brutale repressione su manifestanti pacifici nonché detenzioni di massa.</p> <p>Anche membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (SNSC) e del Consiglio per la determinazione delle scelte.</p>	10.10.2011
39.	GANJI Mostafa Barzegar		<p>Ex procuratore generale di Qom. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. È responsabile della detenzione arbitraria e del maltrattamento di decine di autori di reati a Qom. È complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale che ha comportato un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio dell'anno.</p>	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		<p>Capo dell'ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex vice procuratore di Isfahan. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.</p>	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
41.	HEJAZI Mohammad	Luogo di nascita: Ispahan Data di nascita: 1956	Generale dei Pasdaran, ha svolto un ruolo chiave nelle attività di intimidazione e minaccia contro i "nemici" dell'Iran e nei bombardamenti di villaggi curdi iracheni. Ex capo del corpo Sarollah dell'IRGC a Teheran ed ex capo delle forze Basij, ha svolto un ruolo chiave nella repressione post-elettorale di manifestanti.	10.10.2011
46.	KAMALIAN Behrouz (Alias Hackers Brain)	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: 1983	Capo del cibergruppo "Ashiyaneh" collegato all'IRGC. Il team "Ashiyaneh Digital Security", fondato da Behrouz Kamalian, è responsabile di una vasta repressione informatica contro oppositori e riformisti iraniani e istituzioni straniere. Il 21 giugno 2009, il sito internet del comando di difesa cibernetica 32 delle Guardie rivoluzionarie ha pubblicato in rete 26 foto dei volti di persone, presumibilmente scattate durante le manifestazioni post-elettorali, unitamente a un appello rivolto agli iraniani affinché identificassero i "rivoltosi".	10.10.2011
49.	MALEKI Mojtaba		Vice capo del ministero della giustizia nella provincia di Khorasan Razavi. Ex procuratore di Kermanshah. Ha svolto un ruolo nel drammatico aumento delle pene di morte inflitte in Iran, anche perseguendo i casi di sette detenuti condannati per traffico di droga che sono stati impiccati lo stesso giorno il 3 gennaio 2010 nella prigione centrale di Kermanshah.	10.10.2011
51.	SALARKIA Mahmoud	Ex direttore del "Persepolis Football Club" di Teheran	Capo della Commissione petrolio e trasporti della città di Teheran. Viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari durante la repressione del 2009. In qualità di viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di manifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta in isolamento, senza contatti con legali o familiari e senza alcuna imputazione, per periodi di diversa durata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia dell'arresto.	10.10.2011
53.	TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)		Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale ("Farmandar") della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.	10.10.2011
56.	BAHRAMI Mohammad-Kazem		Capo della corte di giustizia amministrativa. È stato complice della repressione di manifestanti pacifici in veste di capo della sezione giudiziaria delle forze armate.	10.10.2011
73.	FAHRADI Ali		Vice capo dell'ispettorato degli affari legali e dell'ispezione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. Procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata inflitta la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj.	23.3.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
74.	REZVANMA-NESH Ali		Vice procuratore della provincia di Karaj, regione di Alborz. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il coinvolgimento nell'esecuzione di un minore.	23.3.2012
76.	SADEGHI Mohamed		Colonnello e vicecomandante del reparto tecnico e di cyber intelligence dell'IRGC e responsabile del centro di analisi e lotta alla criminalità organizzata all'interno dei Pasdaran. Responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti.	23.3.2012
79.	RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf		Ex capo della prigione di Evin, nominato a metà del 2012. Dalla sua nomina, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell'ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie.	12.3.2013
82.	SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias Haj-gha Sarafraz)	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: all'incirca 1963 Luogo di residenza: Teheran	Membro del Consiglio supremo per il cibernetwork. Ex presidente della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). Ex direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell'IRIB, responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale "Iran Today". La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito la Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.	12.3.2013
86.	MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza		Ex capo della procura rivoluzionaria di Shiraz. Responsabile di arresti illegali e maltrattamenti contro attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti bahàì e prigionieri di coscienza, i quali sono stati perseguitati, torturati e interrogati e ai quali è stato negato l'accesso all'assistenza legale e a un giusto processo. Musavi-Tabar ha firmato provvedimenti giudiziari nel famigerato centro di detenzione n. 100 (carcere maschile), compresa l'ordinanza che dispone la pena a tre anni di reclusione in isolamento per la detenuta bahàì Raha Sabet.	12.3.2013»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 48/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

del 27 marzo 2017

concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/690]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 6 marzo 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 27 marzo 2017

—
Allegato A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

TÜV RHEINLAND ITALIA S.R.L.
via E. Mattei, 3
20010 Pogliano Milanese
ITALIA

**DECISIONE N. 49/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 27 marzo 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/691]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 6 marzo 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 27 marzo 2017

—
Allegato A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

DELTA Development Technology AB

Finnslätten, Elektronikgatan 47

721 35 Västerås

SVEZIA

**DECISIONE N. 50/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 27 marzo 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/692]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 6 marzo 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 27 marzo 2017

—
Allegato A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

7layers GmbH Borsigstrasse 11 40880 Ratingen GERMANIA
--

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196 del 21 luglio 2016)

Pagina 29, allegato, punto 25, nelle modifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, sezione 14, punto SERA.14090, lettera a):

anziché: «La fraseologia utilizzata per i movimenti dei veicoli sull'area di manovra, ad esclusione dei trattori per il traino, è la stessa fraseologia utilizzata per i movimenti al suolo degli aeromobili, ad eccezione delle istruzioni di rullaggio, dove la parola «PROCEED» (PROCEDETE) è sostituita dalla parola «TAXI» (RULLATE) quando si comunica con i veicoli.»

leggasi: «La fraseologia utilizzata per i movimenti dei veicoli sull'area di manovra, ad esclusione dei trattori per il traino, è la stessa fraseologia utilizzata per i movimenti al suolo degli aeromobili, ad eccezione delle istruzioni di rullaggio, dove la parola «PROCEED» (PROCEDETE) sostituisce la parola «TAXI» (RULLATE) quando si comunica con i veicoli.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT